



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 3/26

Il giorno 17 febbraio 2026, alle ore 10, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Paolo De Matteis - Presidente
Avv. Aurelia Panetta - Componente
Avv. Cecilia Prota - Componente

si è riunito in modalità telematica ai sensi dell'art. 91, c. 3 R.d.G. per deliberare sulla richiesta della Procura Federale di conferma della sospensione cautelare ex art. 91, c. 2 R.d.G. a carico di:

TERRANOVA Riccardo, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato 2026 col M.C. "A.S.D. FATHERS & SONS" con tessera n° 26098581 e licenza Fuoristrada n. M02076, nonché iscritto all'Albo dei Tecnici Federali 2026 con tessera cod. 00973,

sottoposto alle indagini per la violazione dell'**art. 1, comma 3**, del Regolamento di Giustizia, e ciò, in quanto, in occasione degli Internazionali d'Italia Motocross svoltisi a Mantova l'8 febbraio 2026, effettuava attività di streaming illegale sul canale YouTube "TS Production", riprendendo e diffondendo gratuitamente contenuti riservati della piattaforma "Federmoto TV" in violazione dei "Termini e Condizioni" del servizio.

L'udienza viene trattata da remoto, con le forme della videoconferenza, sulla piattaforma «zoom» in licenza alla FMI, previa acquisizione del consenso da parte del sottoposto alle indagini.

È presente il Procuratore federale, che si riporta all'istanza di sospensione perché ritenuti tuttora sussistenti sia i gravi indizi di colpevolezza che le esigenze cautelari a carico dell'incolpato.

È presente altresì l'inquisito sig. Riccardo Terranova il quale, riportandosi alla memoria difensiva depositata, ammette i fatti contestati, definendoli un proprio "errore di valutazione", e dichiarandosi disponibile ad accettare prescrizioni mirate

e proporzionate in luogo della sospensione, della quale chiede la revoca o la rimodulazione sulla base di impegni formali a non reiterare la condotta.

La Procura prende atto delle scuse e dell'ammissione, ma ribadisce la sussistenza delle esigenze cautelari per la concreta possibilità di reiterazione delle condotte, evidenziando come l'incolpato abbia già posto in essere analoga condotta in data 1° febbraio 2026. Insiste quindi nella richiesta di conferma della sospensione cautelare per mesi due.

Dopo la discussione il TF ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari poste a fondamento del provvedimento di sospensione.

Prende atto delle scuse dell'incolpato e degli impegni assunti nella memoria difensiva, che verranno adeguatamente considerati e valutati nella fase di merito, ma ribadisce la necessità di confermare le misure cautelari attesa la concreta possibilità di reiterazione delle condotte.

Le argomentazioni difensive non appaiono idonee a scalfire il quadro probatorio né a mitigare le esigenze cautelari. In particolare, il Tribunale ritiene priva di pregio la tesi difensiva della "spontanea rimozione" del contenuto illecito. Dalla documentazione acquisita agli atti, si evince infatti che il Sig. Terranova abbia interrotto la trasmissione soltanto dopo essere stato contattato direttamente dai rappresentanti della FIM, qualificando peraltro l'accaduto, nei messaggi inviati nell'immediatezza del fatto, come un "esperimento". Tale circostanza, evidenziata dalla Procura, smentisce la natura accidentale dell'episodio e dimostra che l'interruzione non sia stata frutto di spontaneo ravvedimento, bensì sia stata tardivamente indotta esclusivamente dalla scoperta dell'illecito. Ciò conferma la volontarietà della condotta e la persistenza del rischio che, in assenza di controlli o impedimenti tecnici, l'incolpato possa reiterare tali "esperimenti" a danno della Federazione.

La decisione si fonda sulla gravità intrinseca delle condotte - che non sono state contestate ma anzi ammesse - che minano l'immagine federale e violano la normativa sul diritto d'autore, e sul rischio concreto che tali illeciti possano essere ripetuti.

Ed infatti il Terranova risulta aver già trasmesso illecitamente la gara degli Internazionali d'Italia di Alghero in data 1° febbraio 2026, prima dell'episodio di Mantova oggetto di contestazione principale, dimostrando una propensione alla ripetizione dell'illecito non arginabile con semplici dichiarazioni d'intenti. Inoltre la sospensione della tessera appare l'unico strumento idoneo ad impedire tecnicamente l'utilizzo dell'abbonamento "Tesserato FMI" sulla piattaforma streaming e, quindi, a prevenire la reiterazione dell'illecito, come peraltro risultante dalla documentazione versata in atti.

Da ultimo, va rilevato come la richiesta difensiva di "rimodulazione" della sospensione cautelare non possa in nessun caso trovare accoglimento in questa

sede, essendo chiamato il tribunale a deliberare unicamente in merito alla conferma od alla revoca della misura applicata, non essendo previste dalla normativa di riferimento altre alternative (cfr. art. 91, comma 3, RdG)

Se, pertanto, sono pacifici i gravi indizi di colpevolezza, poiché i fatti sono stati ammessi dall'incolpato, sono parimenti incontrovertibili le esigenze cautelari, in quanto la semplice cancellazione dell'account non impedirebbe una nuova registrazione, mentre la sospensione della qualifica di tesserato neutralizza alla radice la possibilità di accedere ai servizi agevolati utilizzati per commettere l'illecito.

P.Q.M.

ai sensi dell'art. 91.3 RdG, **CONFERMA** a

TERRANOVA Riccardo, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato 2026 col M.C. "AS.D. FATHERS & SONS", con tessera n. 26098581 e licenza Fuoristrada n. M02076; iscritto all'Albo dei Tecnici Federali 2026, con tessera cod. 00973 (qualifica di Tecnico sportivo di 2° livello),

la **SOSPENSIONE PER MESI DUE DA OGNI ATTIVITA' SPORTIVA e FEDERALE**, con conseguente ritiro della tessera n. 26098581, della licenza Fuoristrada n° M02076, nonché della tessera di Tecnico federale cod. 00973.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza a:

TERRANOVA RICCARDO (all'indirizzo di posta elettronica risultante dal sistema informatico federale)
PRESIDENTE FEDERALE
SEGRETARIO GENERALE
PROCURATORE FEDERALE
SETTORE TECNICO
GRUPPO COMMISSARI DI GARA
GRUPPO DIRETTORI DI GARA
UFFICIO TESSERAMENTO
UFFICIO LICENZE
M.C. "AS.D. FATHERS & SONS"
UFFICIO FUORISTRADA
Co.Re. SICILIA;
UFFICIO COMUNICAZIONE FMI

Il Presidente T.F.

